

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1510

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTOLI, SANTUZ**

Estensione al personale docente delle scuole reggimentali del beneficio della maggiorazione di anzianità, ai fini del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312

*Presentata l'11 agosto 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole semplicemente porre rimedio ad una dimenticanza compiuta dal Parlamento nel 1980 e che ha introdotto una palese ed immotivata disparità di trattamento nei confronti del personale docente delle scuole elementari reggimentali di cui all'articolo 97 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Infatti, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ha attribuito con l'articolo 63 una

maggiorazione di anzianità, ai fini del trattamento di quiescenza, al personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità. Peraltro il legislatore, dopo aver stabilito in quel testo che il beneficio si applica al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (primo comma) e ancora al personale docente delle scuole carcerarie (secondo comma), si dimentica completamente dei maestri elementari delle scuole reggimentali. Mentre è evidente che queste ultime sono state istituite con le medesime finalità delle scuole carcerarie.

È stata introdotta, dunque, una palese disparità di trattamento fra il personale docente di scuole previste con il medesimo proposito: consentire il raggiungimento o il recupero almeno del livello elementare di istruzione a chi, militare o carcerato, ne fosse per una qualunque ragione sprovvisto.

Poiché l'articolo 97 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 577 del 1928 è ancora in vigore e le scuole reggimentali continuano a sussistere, alla pari di quelle carcerarie, si tratta ora di porre rimedio a quella ingiustificata disparità di trattamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Riconoscimento della maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari delle scuole reggimentali).*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano, con la medesima decorrenza e le stesse modalità, ai maestri elementari delle scuole reggimentali, anche se posti in quiescenza purché non in data anteriore al 13 luglio 1980.

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per gli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.